



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - ES

ISTITUTO COMPRESIVO MARINA DI CERVETERI

Distretto 30 - via Satrico, 27/E - 00052 Marina di Cerveteri - Cerveteri (Roma)
Tel. +39.06.99.02.422 - Cod. Fisc. 91017180588 - codice mecc.: RMIC891007
PEO: rmic891007@istruzione.it - PEC: rmic891007@pec.istruzione.it
www.icmarinadicerveteri.it

REGOLAMENTO¹

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Redatto ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

Regolamento concernente le

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 169 dell'11 febbraio 2016

¹ Il presente regolamento è allegato al Regolamento d'Istituto e ne costituisce parte integrante.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;
- VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94
- VISTO** l'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 244/2007;della L. 244/2007
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006;
- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs. 165/01;
- VISTO** il Decreto Legge n. 112/2008;
- VISTO** le Circolari n. 5/2006 e n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTO** il vigente Regolamento dell'Istituto Marina di Cerveteri e, in particolare, l'art. denominato "Contratti di prestazione d'opera";

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento:

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno, per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare progetti didattici inclusi nel P.T.O.F.,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- garantire l'adempimento di obblighi normativi superiori.

Art. 2 - CONDIZIONI PRELIMINARI

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti devono essere :

- coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di avviare le procedure per la selezione di un prestatore d'opera esterno, è necessario accertare l'impossibilità di realizzare le attività programmate con il personale in servizio all'interno dell'Istituto scolastico.

Art. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio universitario, comprovata specializzazione ed esperienza.

Si valuteranno, quindi:

1. Titolo/i di studio
2. Titoli culturali e professionali
3. Esperienza professionale del candidato
4. Pubblicazioni e altri titoli valutabili

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. N. 39 del 4 marzo 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del nr. 68 del 22.03/2014) è prevista la disposizione di richiedere, per tutti coloro che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e di quanto deliberato nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni. Il Dirigente rivolgerà gli inviti a presentare le offerte secondo la procedura di contrattazione ordinaria definita dall'art. 34 del D.l. 44/2001 e mediante pubblicizzazione sul sito dell'Istituto.

Tali inviti dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito.

Per ciascun invito dovrà essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti è ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto, compatibilmente con le disponibilità del Programma Annuale.

Agli esperti che appartengono al comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

Per prestazioni diverse dalla docenza, il compenso per l'esperto esterno potrà avere come riferimento le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto.

Per talune prestazioni, il Dirigente scolastico può stabilire un compenso forfettario, qualora sia ravvisabile un chiaro vantaggio per la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

L'affidamento di tutti gli incarichi professionali di prestazione d'opera compete al Dirigente, che vi provvede con propria determinazione, cui segue la stipula dell'apposito contratto/convenzione.

Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita Commissione per l'analisi comparativa delle domande pervenute ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

- La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum degli studi ed esperienze professionali del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - esperienze professionali pregresse, valutate positivamente, maturate nell'istituto comprensivo Marina di Cerveteri e/o in altre scuole e/o in altre istituzioni pubbliche;
 - pubblicazioni e altri titoli.

- Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche.

ART. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione;

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come *prestazione d'opera intellettuale*. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Al termine della prestazione contrattuale il contraente presenterà apposita relazione sugli esiti del proprio intervento.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

ART. 9 - INTERVENTI DI ESPERTI PER PROGETTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

Il Dirigente scolastico può stipulare apposite convenzioni con enti ed associazioni di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La collaborazione di tali esperti esterni non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Possono altresì essere stipulate convenzioni con le Università e/o le scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento abroga l'articolo del vigente Regolamento d'Istituto denominato "*Contratti di prestazione d'opera*" (pagg. 40 e 50) e integra il Regolamento medesimo in forma di ALLEGATO.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 - *Codice dei Contratti Pubblici*, e successivi regolamenti attuativi.